

munità si dovrà tosto riassumere la particolare Rappresentanza locale con la forma, e metodi, che sotto l'Epoca di sopra indicata erano in pratica, ed il Regolamento Economico di ciaschedun Luogo sarà d'or in avanti eseguito come lo era in allora, come altresì ripristiniamo alla primiera loro costituzione que' Corpi, e Collegj, che in detto tempo fossero stati in attività in alcuno de' Castelli, Borghi, e Comunità.

V. Tutti i Feudatarj rientreranno nel libero godimento de' Diritti legittimi risultanti dalle rispettive Investiture, o de' quali fossero in un pacifico possesso, e per l'altra parte dovranno Essi eseguire quanto ne' rispettivi Contratti fosse stato convenuto.

VI. Tutti i suddetti ripristinati Corpi, e Rappresentanze Locali dovranno tosto riunirsi nel modo, e forma, come sopra praticata, e ripresi in esame gli oggetti della rispettiva loro competenza passeranno a quelle deliberazioni, che saranno proprie delle loro facoltà; avvertendo, che ove debbansi fare dell' elezioni di Persone si abbia tutta la considerazione a quelle, che hanno con la più lodevole condotta manifestato finora l' essenziale carattere di probità combinata con la pubblica opinione, e confidenza.

VII. Non solo di tutto quello, che sarà stato discusso, e deliberato, anche circa al punto dell' elezione di Persone, vogliamo

es-